

CAMERA DEI DEPUTATI

N.446

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato
"Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della
Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12
presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud"
(446)

*(articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e articolo 3, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383)*

Trasmesso alla Presidenza il 29 agosto 2017



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "*Legge urbanistica*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*";

VISTO in particolare, l'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che prevede, nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'intesa tra Stato e Regione, la possibilità di provvedere, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia;

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed in particolare l'articolo 14, in materia di conferenze di servizi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, recante "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale*", ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che prevede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel caso in cui non si pervenga alla determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità, ovvero dalla regione interessata;

VISTO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "*Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità*", ed, in particolare, l'articolo 10, concernente i vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali;

VISTA la nota n. 19998/EU del 27 ottobre 2015, con la quale Autostrade per l'Italia S.p.a ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la verifica di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, per il progetto "*Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla S.S. 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud*", al fine del perfezionamento dell'intesa Stato-Regione e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo copia degli elaborati progettuali unitamente alla ulteriore documentazione tecnico-amministrativa;

VISTA la nota n. 9657 del 27 novembre 2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, per il giorno 28 gennaio 2016, per l'esame del progetto sopra indicato, invitando tutte le amministrazioni ed enti interessati al procedimento;

CONSIDERATO che il progetto riguarda il prolungamento della corsia sud della tangenziale sud di Modena, che costituisce il naturale e logico complemento del sistema tangenziale cittadino, proponendosi quale parziale attuazione delle previsioni da tempo inserite nel piano regolatore comunale - che prevede una viabilità di scorrimento con corsie separate a nord e a sud dell'autostrada A1 - e rilevato che tale previsione risulta coerente con il quadro programmatico e di pianificazione trasportistica consolidato a livello provinciale nel piano territoriale di coordinamento provinciale;

RILEVATO che il progetto era stato già portato all'esame del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la necessaria autorizzazione e che per lo stesso era stata convocata una conferenza di servizi in data 11 dicembre 2008, che, a causa delle criticità derivanti dalla presenza di aree inondabili che interessavano gli imbocchi della galleria artificiale prevista in progetto, era stata differita a data da destinarsi, con nota n. 398 del 23 febbraio 2009 del medesimo Ministero;

CONSIDERATO che il progetto trasmesso con la sopra citata nota n. 19998/EU del 27 ottobre 2015 rappresenta la nuova soluzione progettuale sviluppata da Autostrade per l'Italia S.p.a per risolvere le suddette criticità, ed è stato validato tecnicamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, con provvedimento del 15 maggio 2014, n. 4289;

CONSIDERATO inoltre, che su tale progetto la provincia di Modena - Ufficio VIA, con delibera di Giunta provinciale del 24 settembre 2013, n. 269, ha deliberato l'esclusione da ulteriore procedura in materia di valutazione di impatto ambientale, impartendo, altresì, prescrizioni;

RILEVATO che prima dello svolgimento della seduta di conferenza di servizi tenutasi il 28 gennaio 2016 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti atti:

- delibera del Consiglio comunale di Modena n. 4 del 21 gennaio 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;
- delibera del Consiglio comunale di Spilamberto n. 5 del 25 gennaio 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota dell'ANAS S.p.a. - Compartimento viabilità Emilia Romagna, n. CBO-1849-P del 26 gennaio 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole;

RILEVATO, inoltre, che nel corso della medesima seduta di conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti ulteriori atti:

- parere favorevole n. 1017-2016/PGU del 19 gennaio 2016 del comune di Castelnuovo Rangone, secondo quanto già deliberato dal Consiglio comunale con delibere n. 8/2008 e n. 49/2008;
- parere favorevole con prescrizioni n. 3841 del 26 gennaio 2016 della provincia di Modena;
- parere favorevole con prescrizioni n. NP/2016/1179 del 27 gennaio 2016 della regione Emilia-Romagna - Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po;

CONSIDERATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ha espresso il proprio parere negativo ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, poiché l'infrastruttura stradale attraversa una porzione dell'area della Villa Lonardi San Donnino tutelata, ai sensi della parte II del medesimo decreto legislativo, con decreto della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali dell'Emilia Romagna del 19 luglio 2004, in quanto l'intervento previsto *"andrebbe a tagliare, con una*

riduzione non ammissibile nell'area tutelata, una porzione della villa nella parte sud-ovest e cioè i prati a verde confinanti ad ovest e sud con la Strada Comunale delle Medicine, descritti nel decreto di tutela";

RILEVATO che, con nota n. M_DE24363REG 2016 0012102 del 17 febbraio 2016, il Ministero della difesa ha espresso parere favorevole;

TENUTO CONTO che, al fine di consentire l'esame delle prescrizioni indicate dagli enti territoriali e per procedere agli approfondimenti necessari al possibile superamento del parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, è stato disposto, all'unanimità dei partecipanti, di convocare una seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 22 marzo 2016;

CONSIDERATO che, in merito all'interessamento di Villa San Donnino Lonardi dall'infrastruttura stradale, Autostrade per l'Italia S.p.a nel corso della riunione della conferenza di servizi del 22 marzo 2016, ha riferito di aver presentato in data 9 febbraio 2016 alla competente Soprintendenza belle arti e paesaggio una soluzione alternativa atta a diminuire del 60% circa l'interessamento dell'area vincolata, riducendolo dagli originari 2704 metri quadri a 1074 metri quadri *"pari al 2,2% dell'area vincolata"* e a porre la strada ad *"una distanza di circa 150 metri dall'edificio tutelato"*;

CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ha confermato il parere negativo anche su tale ultima soluzione proposta da Autostrade per l'Italia S.p.a, riduttiva dell'interferenza dell'opera con la Villa San Donnino Lonardi, in quanto l'impatto delle opere sul bene vincolato, seppur ridotto sia in termini di superficie, sia di opere in elevato, è incompatibile con il vincolo gravante sul bene;

CONSIDERATO che in merito alla richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente un ulteriore spostamento del tracciato stradale, al fine di eliminare l'interferenza con il bene tutelato, Autostrade per l'Italia S.p.a ha evidenziato che un'ulteriore significativa riduzione dell'interessamento dell'area vincolata non sarebbe realizzabile in quanto impatterebbe sull'abitato di Busa, e che anche un aggiramento a sud del suddetto abitato non è risultato tecnicamente percorribile;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato il parere favorevole all'intervento già espresso nell'ambito della validazione tecnica emessa con nota n. 4289 del 15 maggio 2015, e ribadito nella prima seduta della conferenza di servizi; ha evidenziato, inoltre, che la soluzione proposta dalla Concessionaria, relativa alla riduzione dell'impatto sull'area vincolata di Villa San Donnino Lonardi, risulta l'unica percorribile in termini di minor occupazione di aree, di minor impatto sul paesaggio e di minor costo dell'intervento;

CONSIDERATO che la regione Emilia Romagna ha confermato di non ravvisare motivi ostativi in merito alla realizzazione dell'opera e che, tenuto conto degli aspetti critici emersi nella seduta di conferenza di servizi, ha fatto presente che, successivamente alla riunione, avrebbe formulato un parere compiuto, alla luce delle eventuali nuove soluzioni proposte e del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

RILEVATO che nell'ambito della seduta della conferenza di servizi del 22 marzo 2016 non è stato possibile assumere una determinazione conclusiva del procedimento, considerato che ancora dovevano essere acquisiti il parere della regione Emilia Romagna ed il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato regionale Emilia Romagna, quale parere definitivo ed esaustivo dello stesso Ministero;

RILEVATO che, successivamente, sono pervenuti agli atti della conferenza di servizi:

- nota 4112 del 14 aprile 2016, con cui la Soprintendenza archeologia dell'Emilia Romagna ha accordato alla società proponente di posticipare le indagini archeologiche preliminari dopo la conclusione del procedimento di conferenza di servizi e prima dell'inizio dell'opere;
- nota n. 13192/EU del 27 giugno 2016 con cui Autostrade per l'Italia S.p.a ha trasmesso a tutti gli enti interessati la nuova soluzione progettuale, illustrata nella seduta di conferenza di servizi del 22 marzo 2016, per il superamento del parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- nota n. 4228 dell'8 settembre 2016 con cui Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, cui compete di esprimere il parere definitivo del medesimo Ministero, ha confermato il parere negativo precedentemente espresso nel corso delle due riunioni della conferenza di servizi;
- nota n. PG/2016/0728668 del 22 novembre 2016 con cui la regione Emilia Romagna ha trasmesso la propria delibera di Giunta regionale del 9 novembre 2016, n. 1841, con la quale *"tenuto anche conto del parere favorevole della provincia e dei Comuni interessati"* ha espresso *"parere favorevole in merito all'opera in oggetto"*, impartendo alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo non ha consentito di assumere una determinazione positiva di conclusione del procedimento, ai fini dell'intesa Stato - regione Emilia Romagna, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;

CONSIDERATO che, trattandosi di parere reso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 1416 del 7 febbraio 2017, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la proposta del proprio Ministro di ricorso alla procedura di cui al quarto comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

VISTO il resoconto della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 2 marzo 2017;

CONSIDERATO che, permanendo il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha constatato l'impossibilità di giungere ad una composizione del dissenso ed informato i partecipanti che avrebbe provveduto a trasmettere al Consiglio dei ministri l'intero fascicolo al fine della decisione in merito al prosieguo della procedura prevista dall'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

CONSIDERATO che nel corso dell'attività istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con particolare riferimento alla citata riunione di coordinamento istruttorio del 2 marzo 2017, ai fini dell'acquisizione degli elementi informativi e delle posizioni dei soggetti interessati, è emerso che:

- la realizzazione dell'intervento di prolungamento della corsia sud della tangenziale sud di Modena risulta idonea a garantire il perseguimento di una serie di obiettivi di mobilità che ne sottolineano il peso strategico, sia per il livello locale, sia per il più complesso ed articolato quadro trasportistico

dell'alta pianura modenese e costituisce il naturale e logico complemento del sistema tangenziale cittadino;

- l'impatto territoriale della soluzione proposta risulta decisamente contenuto visto che utilizza, per la quasi totalità del tracciato, la fascia territoriale direttamente contigua all'asse autostradale A1, consentendo una diretta interconnessione con la rete locale esistente con semplici sistemazioni e limitate intersezioni a raso, sfruttando, per lo scavalco autostradale, i ponti esistenti;
- il progetto in esame è inserito tra gli interventi previsti nell'ambito delle attività legate alla concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS S.p.A. - Convenzione unica del 12 ottobre 2007;
- gli intervenuti alla riunione del 2 marzo 2017 hanno confermato il parere favorevole all'opera, fatto salvo il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, che ha confermato il proprio parere negativo;
- nel corso della procedura, espletata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, non sono emerse soluzioni tecniche alternative in merito alla localizzazione dell'intervento;
- il comune di Modena ha riferito di aver approvato nel 2003 una variante urbanistica che prevedeva il passaggio del tracciato della complanare a sud della Villa San Donnino Lonardi, esternamente alla zona tutelata fin dal 1994 e che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimento della competente Soprintendenza adottato nel 2004, ha esteso il vincolo del bene in modo da sottoporre a tutela anche il "viale alberato" di accesso alla Villa ed il "notevole parco storico" che, come indicato in una nota dello stesso Comune del 23 gennaio 2004, sono *"realizzazioni di poco anteriori all'anno 1978, prive di alcun valore ed interesse sia di natura storica che botanica, in quanto realizzati e piantumati per la maggior parte con essenze non autoctone e con disegno del tutto inadeguato rispetto all'originario giardino novecentesco"*;

CONSIDERATE le esigue dimensioni della menzionata porzione di giardino della Villa San Donnino Lonardi interessata dall'intervento, pari a circa 889 metri quadri rispetto all'estensione dell'area soggetta a tutela, consistente in circa 47.000 metri quadri;

CONSIDERATO che, nella valutazione degli interessi pubblici presenti, la realizzazione dell'opera - da attuarsi conformemente alle prescrizioni e richieste formulate dalle amministrazioni interessate - assume rilevanza primaria e strategica per la viabilità, con vantaggi per la sicurezza stradale, la salute pubblica e l'ambiente, e per la riqualificazione dell'intera maglia infrastrutturale connessa;

EVIDENZIATO, in particolare, che la realizzazione dell'intervento proposto porterebbe:

- all'alleggerimento di tratti e punti critici della viabilità locale, caratterizzati da notevolissimi volumi di traffico e connotati dalla presenza di vere e proprie "strozzature", che costituiscono punti nevralgici ove vengono a formarsi code e rallentamenti, problematici sotto il profilo della sicurezza stradale e dell'inquinamento ambientale;
- alla razionalizzazione della viabilità, con una diminuzione del carico emissivo e con significativi miglioramenti del tasso di inquinamento ambientale e, di conseguenza, della salute pubblica;
- alla fluidificazione del traffico, con incremento della sicurezza stradale, la diminuzione del numero degli incidenti ed effetti positivi sulla salute pubblica;
- alla diminuzione del traffico in alcune viabilità locali sulle quali insistono edifici residenziali, con un miglioramento dei presenti livelli di impatto acustico;

RITENUTO di dover procedere, come proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è perfezionato, con conclusione favorevole, per le motivazioni richiamate in premessa, il procedimento d'intesa Stato-regione Emilia-Romagna concernente il progetto definitivo denominato *"Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla S.S. 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud"*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì